

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**393 / 2023 del 28/12/2023****Oggetto: CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO TRA AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) ED UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO (LIUC)**

OGGETTO: CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO TRA AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) ED UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO (LIUC)

vista la seguente proposta di deliberazione n. 688/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTO che AREU sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo universitario e, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di tirocini in favore di studenti universitari al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

VALUTATO che AREU ha un sistema articolato di servizi atto a consentire lo svolgimento di tirocini presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Università e mondo del lavoro;

ACQUISITA, con nota Prot. AREU 21235 del 26.09.2023, la proposta di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi, ai sensi della DGR n. 7763/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della legge regionale 3/2001)" e del Decreto n. 6286/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative", pervenuta dall'Università Carlo Cattaneo – LIUC;

CONSIDERATO che il tirocinio formativo si svolge secondo quanto previsto nel Progetto Formativo redatto, di volta in volta, dall'Università e che indica il nominativo del tutore universitario e di quello dell'Agenzia, nonché le indicazioni in merito agli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, la durata dello stesso e le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio medesimo;

PRESO ATTO che:

- a) la realizzazione dei tirocini non comporta né per l'Agenzia né per l'Università oneri economici e obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la convenzione in parola;
- b) l'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possano derivargli dal partecipare all'attività dell'Agenzia ospitante e che deve comprendere anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Agenzia e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento;
- c) AREU si farà carico della corresponsione dell'eventuale indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato nella convenzione in parola, ai sensi dagli artt. 3.8 e 4.2 degli indirizzi regionali in materia di tirocini;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e, pertanto, AREU si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come di seguito indicato:

- a) "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
- b) "sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08, se prevista, e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/2008;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla stipula di una convenzione di che trattasi, come da testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e l'Università Carlo Cattaneo - LIUC, con sede a Castellanza (VA) in Corso Matteotti n. 22, per consentire lo svolgimento di tirocini formativi ai sensi della DGR n. 7763/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della legge regionale 3/2001)" e del Decreto n. 6286/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative";
2. di stabilire che la predetta convenzione ha durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che l'Università si impegna a garantire che ogni tirocinante sia tutelato da un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Agenzia ospitante e che le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Agenzia e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento;
4. AREU si farà carico della corresponsione dell'eventuale indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato nella convenzione in parola, ai sensi dagli artt. 3.8 e 4.2 degli indirizzi regionali in materia di tirocini;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", pertanto AREU, in qualità di soggetto ospitante, s'impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:
 - a. il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla

sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";

b. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08;

prevedendo che i predetti adempimenti vengano tempestivamente assolti dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di AREU;

6. di dare atto che gli oneri economici derivanti dall'adozione del presente provvedimento, sono così ripartiti:
 - Euro 100,00/Cad. circa, per ogni tirocinante sottoposto a sorveglianza sanitaria, ricompresi nei costi stimati con Delibera AREU n. 110/2022 "convenzione per attività di collaborazione nell'ambito della sorveglianza sanitaria sui lavoratori e della medicina preventiva a favore di AREU tra ASST MONZA e AREU", i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2023, 2024, 2025, e 2026, sul conto n. 30.20.24.95 "Altri costi per Servizi Sanitari ATS/ASST/Fondazioni";
 - Euro 300,00 mensili a titolo di indennità di partecipazione minima prevista per ogni tirocinio extracurricolare attivato, i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, sul conto n. 30.20.33.63 "Spese per borse di studio";
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Gianluca Angelo Marconi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Imposta di bollo assolta in modo virtuale da
Università Carlo Cattaneo – LIUC autorizzazione
protocollo n. 2006/24677 del 26/06/2006 Agenzia
delle Entrate ufficio di Busto Arsizio

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO

(AI SENSI DELLA DGR 17.01.2018, N.7763 E DEL DECRETO 07.05.2018 N.6286)

TRA

Università Carlo Cattaneo – LIUC di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede legale in Corso Matteotti, 22 – 21053 Castellanza (VA), Codice Fiscale/P.Iva 02015300128, rappresentata dal Direttore Divisione Didattica Dott.ssa Raffaella Maria Angelucci, nata/o il 30/07/1967 a 84100 Salerno (SA), in qualità di autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

E

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Viale Monza n. 223 – 20128 Milano (MI), Codice Fiscale/P.Iva 11513540960, rappresentata dal Dottor Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale, nato il 28/03/1955 a Forlì (FC)

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia e in mobilità interregionale;
- Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 l'attivazione di tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1- DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante” per lo svolgimento di tirocini extracurricolari e curricolari.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della

Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

Le Parti danno atto che a norma di legge l'attività di tirocinio formativo non determinerà in nessun caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e il soggetto ospitante ove si espleta il tirocinio.

ARTICOLO 3 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, nonché per i soli tirocini extracurricolari, l'ammontare dell'indennità prevista a beneficio dei tirocinanti, rispettando l'erogazione dell'importo minimo previsto dalla normativa vigente in materia, il quale costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste nel progetto formativo;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a documentazione, dati, informazioni o conoscenze acquisiti, con qualsiasi modalità;
- Rispettare i regolamenti interni del soggetto ospitante, nonché i documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di AREU).

ARTICOLO 5 - LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali e, per i tirocini extracurricolari, della redazione del Dossier Individuale.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 6 - INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, in cui è previsto che "la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono l'eventuale indennità di partecipazione", le parti concordano che l'indennità di partecipazione non è obbligatoria per i tirocini curriculari.

Nel rispetto di quanto disciplinato all'art 3.8 "Per la partecipazione ai tirocini extracurricolari...è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti... Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili." e art. 4.2, come sopra richiamato, degli Indirizzi regionali, le parti concordano che il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità di partecipazione per i tirocini extracurricolari.

L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo previsto dagli Indirizzi regionali.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 11 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 7 - GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, *copertura INAIL posizione n° 6597431/71*;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi *polizza RCT n. 402346953 Axa Assicurazioni*;
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.
3. Per i tirocini extracurricolari l'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

ARTICOLO 8 - MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore" e preso atto, altresì, di quanto disposto dall'art. 1, comma 725 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

1. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
2. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
3. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - Organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - Rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 9 – ONERI

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, salvo, nel caso del Soggetto ospitante, quanto indicato all'articolo 6 in materia di indennità e quanto indicato all'art. 8 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di 5 (cinque) anni e decorre dalla data di sottoscrizione e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa.

ARTICOLO 11 - PROROGA SOSPENSIONE E RECESSO ANTICIPATO DEL TIROCINIO

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Eventuali periodi di sospensione e di proroga verranno formalizzati all'interno della piattaforma "career service LIUC" senza che questo comporti l'emissione di ulteriori documenti cartacei.

La sospensione e la proroga saranno regolamentate dai medesimi termini di cui alla Presente Convenzione.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate ai tirocinanti, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare gli stessi al trattamento dei dati personali e particolari di cui verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento.

ARTICOLO 13 – REGISTRAZIONE E ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università Carlo Cattaneo – LIUC, per un importo complessivo di € 32,00.

ARTICOLO 14 – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n.7763 del 17 gennaio 2018.

Castellanza, li 02/11/2023

(firma per Università Carlo Cattaneo – LIUC)

Direttore Divisione Didattica
Dott.ssa Raffaella Maria Angelucci

(firma per Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - AREU)

Direttore Generale
Dott. Alberto Zoli
